



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 3 novembre 2023 n.158**

*(Ratifica Decreto Delegato 8 agosto 2023 n.117)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 8 agosto 2023 n.117 – Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 - Legge sulla prevenzione incendi - promulgato:*

*Visto l'articolo 8 della Legge 2 maggio 2023 n.75;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 25 luglio 2023;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 ottobre 2023;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.25 del 25 ottobre 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n.117 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 - LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Allo scopo di garantire il più alto livello possibile di sicurezza delle persone, di incolumità e salute pubblica, nonché al fine di evitare danni ambientali, il presente decreto delegato, nell'esercizio parziale della delega contenuta all'articolo 8 della Legge 2 maggio 2023 n.75, detta disposizioni riguardanti le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, come individuate nell'Allegato I al presente decreto delegato.

#### **Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si definiscono:

a) "Servizio Prevenzione Incendi", di seguito denominato in breve "SPI": la sezione del Servizio di Protezione Civile deputata a valutare i progetti, ad effettuare sopralluoghi presso le attività disciplinate dalla presente normativa e a comminare le sanzioni previste all'articolo 18;

- b) “Comitato Tecnico Misto”, di seguito denominato in breve “CTM”: organo collegiale previsto dall’Accordo in materia di Protezione Civile tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana avvenuto mediante Scambio di Note rispettivamente in data 21 e 30 maggio 2007. Esso è rappresentato per parte italiana dal Comando Provinciale dei VV.F. territorialmente più prossimo alla Repubblica di San Marino, per parte sammarinese da un delegato della Segreteria di Stato responsabile per la Protezione Civile, da un rappresentante del Servizio di Protezione Civile e da un rappresentante della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile;
  - c) “segnalazione certificata di inizio attività”, di seguito denominata in breve “SCIA”: segnalazione certificata sostitutiva del nullaosta previsto dall’articolo 71, comma 5 lettera a) della Legge 14 dicembre 2017 n.140, nella versione previgente alla novella di cui all’articolo 21, comma 4 del presente decreto delegato. La SCIA, prevista dall’articolo 42, comma 1, della Legge 7 agosto 2017 n.94, è redatta ai sensi dell’articolo 42, comma 2 della Legge n. 94/2017 e dell’articolo 8 del presente decreto delegato;
  - d) “certificato di prevenzione incendi”, di seguito denominato in breve “CPI”: atto amministrativo che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio da parte del SPI;
  - e) “approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, di seguito denominato “Fire Safety Engineering” o in breve “FSE”: approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio mediante applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell’incendio;
  - f) “sistema di gestione della sicurezza antincendio”, di seguito denominato in breve “SGSA”: metodologia prestazionale basata sull’individuazione delle misure di protezione effettuata mediante redazione di apposito documento in cui vengono definiti responsabilità, procedure, processi, risorse e controlli per la realizzazione della politica di sicurezza antincendio dell’attività.
2. Ai fini del presente decreto delegato si recepiscono anche le definizioni previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge n.75/2023.

### **Art. 3**

#### *(Campo d’applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, come individuate nell’Allegato I al presente decreto delegato.
2. Le attività individuate nell’Allegato I si distinguono nelle categorie A, B e C: nella categoria A sono individuate le attività a basso rischio incendio, per le quali, in ogni caso, sono previsti adempimenti a carico del responsabile dell’attività ai fini della prevenzione e sicurezza antincendio, nella categoria B sono individuate le attività a medio rischio incendio, nella categoria C le attività considerate a rischio elevato.
3. L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I è soggetto a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio e delle tipologie di attività. L’aggiornamento è approvato dal Coordinamento della Protezione Civile istituito ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n.21 e successive modifiche, a seguito di proposta del SPI, sentiti i competenti ordini professionali. L’elenco è aggiornato con regolamento del Congresso di Stato adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e dell’articolo 13, comma 1, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.

#### **Art. 4**

*(Definizione di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio)*

1. Ai fini della sicurezza antincendio, sono considerate modifiche rilevanti che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, quelle indicate alle successive lettere:
  - a) variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose detenute dall'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio, che avvengano mediante:
    - 1) incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
    - 2) sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio;
  - b) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente;
  - c) modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
    - 1) incremento della potenza o dell'energia potenziale;
    - 2) modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto;
  - d) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
    - 1) modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
    - 2) modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
    - 3) incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
    - 4) modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
    - 5) modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica ovvero dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio;
  - e) modifica delle misure di protezione per le persone, mediante:
    - 1) incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
    - 2) modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, persone con disabilità) o loro diversa distribuzione;
    - 3) modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rilevazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso o della comunicazione con altre attività.

#### **Art. 5**

*(Attrezzature, dispositivi, materiale e prodotti antincendio)*

1. Ai fini dell'utilizzo di attrezzature, dispositivi, materiali e prodotti antincendio si applicano le norme tecniche vigenti in Italia.
2. Sono ritenute valide le certificazioni e le omologazioni relative ad attrezzature, dispositivi, materiali e prodotti utilizzati nella progettazione antincendio che siano rilasciate da enti certificatori esterni riconosciuti ed accreditati nell'Unione Europea. Tali certificazioni e omologazioni possono essere rilasciate anche da enti sammarinesi secondo le procedure definite con regolamento del Congresso di Stato adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale n.183/2005 e dell'articolo 13, comma 1, della Legge Qualificata n.184/2005.

### **CAPO II**

**ADEMPIMENTI PROCEDURALI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI**

## **Art. 6**

*(Disposizioni relative alla SCIA per le attività comprese nella categoria A)*

1. Le attività comprese nella categoria A sono considerate conformi alla normativa antincendio vigente con la presentazione di SCIA al SPI, ferma restando la possibilità di controlli a campione da parte del SPI entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
2. Per le attività comprese nella categoria A tutta la documentazione presentata a firma del tecnico abilitato non è soggetta al parere di conformità da parte del SPI.

## **Art. 7**

*(Disposizioni relative alla formazione della SCIA per le attività comprese nelle categorie B e C e relative al rilascio del CPI)*

1. Per le attività comprese nelle categorie B e C è necessaria la valutazione di conformità del progetto dell'impianto o della costruzione alla normativa e ai criteri di prevenzione incendi, mediante presentazione di apposita istanza al SPI. Il procedimento è avviato con la presentazione di un'istanza, volta all'ottenimento del parere di conformità, che deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del responsabile dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della Legge n.75/2023, sia esso persona fisica o, nel caso di ente o società, legale rappresentante;
  - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
  - c) ubicazione dell'impianto e, più in generale, dell'opera oggetto di valutazione;
  - d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
2. All'istanza sono allegati:
  - a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato II al presente decreto delegato;
  - b) attestato del versamento dei diritti di pratica.
3. Nel caso di utilizzo del FSE, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma del professionista antincendio, conforme a quanto specificato nell'Allegato II, lettera A, ed integrata con le disposizioni di cui all'Allegato IV al presente decreto delegato.
4. Il SPI esamina i progetti e la documentazione tecnica allegata ed entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza può richiedere documentazione integrativa, la quale dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni. Il SPI rilascia parere di conformità alla normativa ed ai criteri di prevenzione incendi entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
5. Il SPI può avvalersi del CTM per la valutazione di conformità di progetti di prevenzione incendi di particolare complessità. In questo caso il rilascio del parere di conformità da parte del SPI di cui al comma 4 è prorogabile di trenta giorni.
6. A seguito dell'ottenimento del parere di conformità, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività presenta la SCIA al SPI con le modalità indicate all'articolo 8.
7. Le attività comprese nella categoria B sono considerate conformi alla normativa antincendio vigente con la presentazione di SCIA al SPI, ferma restando la possibilità di controlli a campione da parte del SPI entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
8. Per le attività comprese nella categoria C, a seguito di presentazione di SCIA è previsto un controllo con sopralluogo obbligatorio da parte del SPI per verificare la corrispondenza del progetto approvato alla situazione reale dell'impianto o dell'opera, con le modalità previste



dall'articolo 9, comma 2. Con il rilascio del CPI da parte del SPI, in esito al controllo effettuato, le attività comprese nella categoria C sono considerate conformi alla normativa antincendio.

9. Per le attività avviate ai sensi del presente decreto delegato che devono sottoporsi a modifiche rilevanti così come definite all'articolo 4, la documentazione di cui al comma 2, lettera a) deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato II, lettera C al presente decreto delegato.

## **Art. 8**

### *(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)*

1. La SCIA, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del responsabile dell'attività, sia esso persona fisica o, nel caso di ente o società, del legale rappresentante;
  - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie oggetto della SCIA;
  - c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa;
  - d) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante che la progettazione antincendio è avvenuta conformemente al progetto edilizio approvato;
  - e) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
    - 1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato III al presente decreto delegato, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
    - 2) per le attività soggette, rientranti nella categoria A, sono richiesti anche la relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato II, lettera B, al presente decreto delegato;
  - f) attestato del versamento dei diritti di pratica.
2. Nel caso di utilizzo del FSE, la SCIA è integrata con una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.
3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, che non sono a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, oltre a quanto previsto al comma 1, alla SCIA sono allegati:
  - a) dichiarazione di corretta installazione;
  - b) attestazione, a firma di un tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
  - c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di un tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
4. In caso di modifiche rilevanti di cui all'articolo 4 la SCIA è presentata con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Il SPI, ricevuta la SCIA, verificata la completezza formale dell'istanza e della documentazione allegata, rilascia ricevuta di avvenuta presentazione.
6. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4 e pertanto considerate non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, sono documentate al SPI all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 10.
7. Il responsabile dell'attività è tenuto a presentare il fascicolo di intervento previsto all'articolo 16 contestualmente alla presentazione della SCIA.

**Art. 9**  
*(Sopralluoghi)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 e dall'articolo 7, comma 7 del presente decreto delegato per le attività comprese nelle categorie A e B, il SPI con il supporto della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua sopralluoghi volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il SPI, oltre alla comminazione delle sanzioni previste all'articolo 18, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda, su disposizione del SPI, a conformare detta attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro un termine di quarantacinque giorni. Con provvedimento motivato del SPI detto termine può essere prorogato una sola volta sino ad ulteriori trenta giorni. E' punita ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale l'inottemperanza all'ordine di adeguamento alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi ovvero l'accertata prosecuzione dell'attività sottoposta a motivati provvedimenti di divieto adottati dal SPI. A richiesta dell'interessato il SPI rilascia allo stesso copia del verbale del sopralluogo.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 per le attività comprese nella categoria C, il SPI con il supporto della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua sopralluoghi volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il SPI, oltre alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 18, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda, su disposizione del SPI a conformare detta attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro un termine di quarantacinque giorni. Con provvedimento motivato del SPI detto termine può essere prorogato una sola volta sino ad ulteriori trenta giorni. E' punita ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale l'inottemperanza all'ordine di adeguamento alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendio ovvero l'accertata prosecuzione dell'attività sottoposta a motivati provvedimenti di divieto adottati dal SPI. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il SPI rilascia il CPI. Il SPI, a richiesta dell'interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Il SPI acquisisce e conserva le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti all'Albo dei Professionisti Antincendio.
4. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo il SPI, con il supporto della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, può effettuare controlli e sopralluoghi disposti con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o su richiesta del responsabile dell'attività oppure nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
5. Il SPI effettua sopralluoghi anche nel corso di realizzazione dell'opera, anche su richiesta del responsabile dell'attività. Qualora ritenuto necessario, tali sopralluoghi sono effettuati dal SPI anche avvalendosi della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile.
6. Il SPI comunica all'UO Ufficio Attività Economiche il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti entro il quinto giorno successivo dall'adozione del provvedimento stesso.

6 bis. Il SPI è tenuto a predisporre a partire dal 2024, relazione annuale sull'attività svolta e sull'applicazione della norma, nonché sulle criticità rilevate anche sulla base dei sopralluoghi svolti da trasmettere alla Commissione Consiliare Permanente IV per il tramite del Segretario di Stato con delega alla Protezione Civile.

#### **Art. 10**

*(Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge n.75/2023, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il responsabile dell'attività è tenuto a presentare al SPI, è effettuata tramite trasmissione di dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione di seguito elencata:

- a) generalità e domicilio del responsabile dell'attività, sia esso persona fisica o, nel caso di ente o società, legale rappresentante;
- b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'attestazione;
- c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

1 bis. Il responsabile dell'attività è tenuto a presentare il fascicolo di intervento previsto all'articolo 16 contestualmente alla presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

2. Il SPI rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del fascicolo di intervento.

3. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I al presente decreto delegato, l'attestazione periodica di conformità antincendio deve essere rinnovata ogni dieci anni.

#### **Art. 11**

*(Obblighi connessi all'esercizio dell'attività)*

1. Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali previste dalle specifiche normative, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, del presente articolo devono essere annotati in un apposito registro a cura del responsabile dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei sopralluoghi di competenza del SPI previsti all'articolo 9.

2 bis Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il responsabile dell'attività per il Settore Pubblico Allargato e conseguentemente destinatario delle prescrizioni contenute nel presente decreto delegato e nella Legge n.75/2023. Il Congresso di Stato assegna all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici gli obblighi e le funzioni previste per il responsabile dell'attività dal presente decreto delegato e dalla Legge n.75/2023 e si riserva la facoltà di definire con propria delibera le modalità operative attuative degli stessi.

**Art. 12**  
*(Deroghe)*

1. Qualora le attività comprese nelle categorie A, B e C di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto delegato presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della Legge n.75/2023, è in facoltà del responsabile dell'attività presentare al SPI istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. L'istanza di deroga è proponibile solo in presenza dei presupposti di seguito indicati:
  - a) esistenza di una norma, codice o regola di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della Legge n.75/2023 (o criterio generale) alla quale si intende derogare;
  - b) individuazione di misure, di provvedimenti, di accorgimenti e modi di azione che garantiscano condizioni di sicurezza equivalenti.
3. Il SPI esamina l'istanza avvalendosi del CTM. Il SPI si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta di deroga e ne dà contestuale comunicazione al richiedente.

**Art. 13**  
*(Nullaosta di fattibilità)*

1. Il responsabile dell'attività inclusa nelle categorie B e C di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto delegato può richiedere al SPI l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità.
2. Il nullaosta di fattibilità non sostituisce la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio di cui all'articolo 7.
3. L'istanza ai fini del nullaosta di fattibilità, debitamente documentata, è trasmessa al SPI. Il SPI esamina i progetti e la documentazione tecnica allegata ed entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza può richiedere documentazione integrativa, la quale dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di quindici giorni. Il SPI rilascia nullaosta di fattibilità entro dieci giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
4. Il procedimento per il rilascio del nullaosta di fattibilità è soggetto al pagamento dei diritti di pratica in favore del SPI.

**Art. 14**  
*(Mutamento di titolarità o di ragione sociale dell'attività soggetta)*

1. In caso di mutamento di titolarità dell'attività soggetta, il nuovo responsabile dell'attività comunica al SPI la relativa variazione mediante una dichiarazione che produce le responsabilità di cui all'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.
2. La dichiarazione, resa tramite la modulistica predisposta dal SPI ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.159/2011, deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
  - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del SPI;
  - c) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al SPI.
3. Il nuovo responsabile dell'attività soggetta è tenuto ad aggiornare il fascicolo di intervento.
4. In caso di mutamento di ragione sociale il responsabile dell'attività è tenuto a produrre le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo e ad aggiornare il fascicolo di intervento.

CAPO III  
FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

**Art. 15**  
*(Corso di specializzazione per la prevenzione incendi)*

1. Il programma del corso di specializzazione di prevenzione incendi per l'iscrizione all'Albo dei Professionisti Antincendio, istituito dall'articolo 6 della Legge n.75/2023, prevede le materie di seguito indicate:

- a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
- b) fisica e chimica dell'incendio;
- c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
- d) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
- e) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
- f) procedure di prevenzione incendi;
- g) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- h) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- i) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE);
- l) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
- m) attività a rischio di incidente rilevante;
- n) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

2. Il corso di specializzazione ha una durata minima di centoventi ore. E' facoltà delle strutture tecniche organizzatrici prevedere ulteriori materie, integrando il monte ore previsto.

3. L'organizzazione e la direzione del corso è affidata al SPI che si potrà avvalere anche dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. La formazione è effettuata da rappresentanti del SPI, del Corpo di Polizia Civile ovvero degli ordini professionali, da docenti universitari, o da altri soggetti di omologhi settori italiani che operano nell'ambito della prevenzione incendi.

4. A conclusione del corso di specializzazione di prevenzione incendi, è previsto un esame teso ad accertare l'idoneità dei candidati. Qualora il candidato risulti inidoneo, allo stesso è consentito di sostenere nuovamente l'esame e, in caso di ulteriore esito negativo, di frequentare un nuovo corso di specializzazione.

5. La Commissione d'esame è composta da cinque membri ed è nominata dal Congresso di Stato: quattro membri sono scelti tra esperti di settore, designati dalla direzione del corso, di cui uno appartenente al SPI ed uno appartenente alla Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, mentre i restanti due componenti possono essere individuati nell'ambito accademico o in omologhi settori italiani che operano nell'ambito della prevenzione incendi. Il quinto membro è il Capo del Servizio di Protezione Civile o suo delegato con funzioni di Presidente.

6. A seguito di esito favorevole dell'esame, la Commissione rilascia attestazione abilitante all'iscrizione all'Albo dei Professionisti Antincendio.

6 *bis*. Per mantenere l'iscrizione all'Albo dei professionisti Antincendio, gli interessati devono frequentare corsi di aggiornamento della durata totale di almeno quaranta ore ogni cinque anni dalla data di iscrizione o dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, per coloro che hanno già sostenuto con esito positivo il corso di specializzazione.

6 *ter*. In caso di inadempienza a quanto previsto al comma 6 *bis*, l'interessato è sospeso dall'Albo sino ad avvenuto adempimento.

6 *quater*. I corsi di aggiornamento sono organizzati dai soggetti indicati al comma 3.

6 *quinquies*. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione sono da ritenersi validi i corsi di aggiornamento organizzati dal competente Dipartimento o Ministero italiano.

6 *sexies*. La progettazione antincendio delle opere commissionate dall'Amministrazione può essere affidata a dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione in base alle

proprie competenze secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge n.75/2023. Nell'Amministrazione le funzioni di competenza del Professionista Antincendio sono esercitate dai tecnici abilitati iscritti all'Albo di cui al comma 1, i quali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sono tenuti ad osservare quanto previsto dal comma 6 bis.

**CAPO IV**  
**FASCICOLO D'INTERVENTO**

**Art. 16**  
*(Contenuto del fascicolo di intervento)*

1. Il fascicolo di intervento riguardante le attività, i locali, depositi, impianti ed edifici rientranti nell'elenco di cui all'Allegato I al presente decreto delegato, deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) scheda informativa generale (Allegato A al presente decreto delegato);
  - b) elaborati grafici (Allegato B al presente decreto delegato);
2. La scheda informativa generale comprende:
  - a) ragione sociale dell'attività, o elementi identificativi dei locali, depositi, edifici o impianti;
  - b) indirizzo completo;
  - c) foglio/i e particella/e;
  - d) nominativo del responsabile dell'attività;
  - e) nominativi di almeno due soggetti reperibili in possesso delle chiavi di accesso allo stabile e relativi numeri telefonici;
  - f) individuazione numerica delle attività comprese nell'elenco dell'Allegato I al presente decreto delegato;
  - g) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie comprendenti:
    - 1) descrizione sintetica dell'attività;
    - 2) descrizione delle sostanze e preparati pericolosi, classificazione, nome commerciale, quantitativi massimi e relative schede di sicurezza solo in formato elettronico;
    - 3) impianti tecnologici di servizio (presenza di impianti a gas o liquido infiammabile – combustibile, impianto antincendio, impianto di spegnimento automatico con indicazione della tipologia, risorse idriche interne);
    - 4) affollamento massimo complessivo e possibile presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
    - 5) tipologia di struttura dell'edificio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acciaio, legno, cemento armato) e, ove nota, resistenza al fuoco della stessa;
    - 6) data di aggiornamento.
3. Gli elaborati grafici da presentare preferibilmente nei formati A3 o A4 e da redigere con l'uso della simbologia prevista dall'Allegato C al presente decreto delegato, comprendono:
  - a) planimetria generale in scala da 1:1000 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:
    - 1) l'ubicazione delle attività rispetto al contesto circostante;
    - 2) le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili alle aree esterne e all'edificio, con indicazioni di portata per le rampe, i punti di raccolta esterni;
    - 3) gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici) posti all'interno della proprietà;
    - 4) l'ubicazione degli organi di manovra principali degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
    - 5) quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività è inserita ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

- b) planimetria in scala da 1:100 a 1:500, a seconda della dimensione dell'edificio o del locale dell'attività, relativa a ciascun piano, recante l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza, contenente in particolare:
- 1) la destinazione d'uso di ogni locale con indicazione della ubicazione delle sostanze pericolose;
  - 2) l'individuazione delle aree a rischio specifico ed impianti analoghi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: depositi, utilizzazione e trasporto di fluidi infiammabili, combustibili, comburenti, CT, CE);
  - 3) l'ubicazione degli organi di manovra di piano degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
  - 4) l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, i punti di raccolta;
  - 5) le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
  - 6) le caratteristiche dell'edificio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia di struttura e, ove nota, resistenza al fuoco, compartimentazioni, separazioni, evacuatori di fumo, aperture di aerazione);
  - 7) data di aggiornamento;
- c) eventuali sezioni e prospetti degli edifici per particolari esigenze di rappresentazione;
- d) in riferimento agli edifici di cui al punto 73 dell'Allegato I al presente decreto delegato è prevista la presentazione di un unico fascicolo di intervento di tutto il complesso composto da una scheda informativa generale per ogni attività distinta e planimetrie generali e di piano comuni, riferite a tutte le attività, o alternativamente, i fascicoli di intervento delle singole unità costituenti l'edificio. In ogni caso è prevista la presentazione dei fascicoli di intervento di una o più unità che fanno parte dei suddetti edifici nel caso rientrino nell'Allegato I con riferimento agli altri punti diversi dal punto 73.

#### **Art. 17**

*(Obbligo di redazione, trasmissione, conservazione ed aggiornamento del fascicolo di intervento)*

1. Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di redigere e trasmettere al SPI il fascicolo di intervento, in formato sia cartaceo (due copie) che elettronico.
2. Il responsabile dell'attività è obbligato a conservare una copia del fascicolo di intervento, unitamente a tutta la documentazione prevista alla lettera a), comma 1, dell'articolo 9, della Legge n.75/2023.
3. I dati comunicati al SPI sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere divulgati esclusivamente per motivazioni connesse all'intervento di soccorso tecnico urgente ai Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Italiano.
4. Il fascicolo di intervento deve essere tenuto in un luogo sicuro e facilmente accessibile, a disposizione di coloro che effettuano il soccorso urgente, e ad essi prontamente consegnato in caso di intervento dal responsabile dell'attività o suo delegato.
5. Il fascicolo di intervento può essere trasmesso volontariamente anche per attività non rientranti nell'elenco previsto all'Allegato I al presente decreto delegato.

#### **CAPO V**

**SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 18**

*(Sanzioni)*

1. Il SPI commina le sanzioni previste dal presente articolo.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
3. La carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, accertata secondo quanto stabilito all'articolo 9, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 (trecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge n.75/2023 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00).
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge n. 75/2023 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge n.75/2023 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 (duecento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
9. Nella quantificazione delle sanzioni di cui al presente articolo, fra i limiti minimi e massimi previsti, il SPI tiene conto della gravità della violazione accertata, in particolare della pericolosità dell'attività in esame, delle sue caratteristiche dimensionali e della tipologia di materiale esplosivo/infiammabile/incendiabile immagazzinato nonché della recidiva del trasgressore.
10. Avverso le sanzioni pecuniarie amministrative applicate dal SPI è ammessa l'oblazione volontaria e ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
11. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio della conformità antincendio o del rilascio/rinnovo del CPI, attesta fatti non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della Legge n.159/2011. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni ai medesimi fini.
12. Il SPI comunica all'UO Ufficio Attività Economiche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa, comminata ai sensi del presente articolo, entro il quinto giorno successivo dall'adozione del provvedimento.

#### **Art. 19**

##### *(Diritti di pratica)*

1. Per l'espletamento delle pratiche, dei sopralluoghi e di qualunque altro onere a carico del SPI si applicano i diritti di pratica adottati con ordinanza del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, su proposta del SPI.

#### **Art. 20**

##### *(Integrazione del fabbisogno del Servizio di Protezione Civile)*

1. Il fabbisogno relativo al personale del Servizio di Protezione Civile di cui all'articolo 31 dell'Allegato B al Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162, come modificato dall'articolo 16 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.10, è integrato con n. 1 PDR aggiuntivo di Esperto Tecnico (ESPTec) per l'espletamento delle attività connesse al SPI.



Ai sensi del Decreto Delegato n. 10/2022 il Dirigente del Servizio di Protezione Civile ha il potere di conferire n. 1 incarico di posizione organizzativa.

#### **Art. 21**

*(Disposizioni di raccordo con la Legge n.140/2017 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 della Legge n. 140/2017 è aggiunto il seguente comma:  
"4 bis. All'istanza è allegata l'asseverazione del progettista che attesti se l'intervento è soggetto o meno alle norme tecniche di prevenzione incendi previste dalla Legge 2 maggio 2023 n.75 e relativo decreto delegato attuativo. In caso positivo, l'asseverazione riportante le attività soggette alla predetta normativa, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.75/2023, deve essere anche sottoscritta dal tecnico abilitato ovvero dal professionista antincendio."
2. Ogni titolo edilizio abilitativo, anche in sanatoria, deve essere corredato dall'asseverazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora un intervento di manutenzione ordinaria riguardi l'ambito di applicazione della Legge n.75/2023 e del presente decreto delegato, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 55 della Legge n.140/2017 deve essere corredata dall'asseverazione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La lettera a), comma 5 dell'articolo 71 della Legge n.140/2017 è così sostituita:  
"per le attività comprese nelle categorie A e B dell'Allegato I del decreto delegato attuativo della Legge n.75/2023 copia della SCIA depositata presso il SPI, senza la relativa documentazione a corredo, per le attività comprese nella categoria C dell'Allegato I, copia del CPI rilasciato dal SPI;"

#### **Art. 22**

*(Disposizioni transitorie relative alle attività già in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato comprese nell'Allegato I)*

1. Per le attività esistenti comprese nella categoria A dell'Allegato I al presente decreto delegato vige l'obbligo di presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 6, corredata del fascicolo di intervento, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. Per le attività esistenti di categoria B e C dell'Allegato I al presente decreto delegato vige l'obbligo:
  - a) entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, di richiedere al SPI l'esame del progetto secondo le procedure di cui all'articolo 7;
  - b) entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, di presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8, corredata del fascicolo d'intervento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano:
  - a) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali è stato emesso, ai sensi delle norme previgenti, il nullaosta antincendio che contemplava dette attività all'interno dei locali stessi, ma che hanno apportato modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente all'emissione di detto nullaosta;
  - b) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali, ai sensi delle norme previgenti è stato emesso il nullaosta antincendio che non contemplava dette attività all'interno dei locali stessi;
  - c) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali non è stato emesso il nullaosta antincendio ai sensi delle norme previgenti.
4. Per le attività esistenti elencate nell'Allegato I che esercitano in locali per i quali, ai sensi delle norme previgenti, è stato emesso il nullaosta antincendio che contemplava dette attività all'interno dei locali stessi e che hanno apportato modifiche non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente all'emissione di detto nullaosta, vige l'obbligo entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto delegato di presentare asseverazione, a firma di

tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

- a) relazione tecnica ed elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato II, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- b) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui all'articolo 8 comma 1, lettera e), punto 1, a firma di professionista antincendio;
- c) attestato del versamento dei previsti diritti di pratica.

5. Alle attività esistenti elencate nell'Allegato I che esercitano in locali per i quali, ai sensi della normativa previgente, è stato emesso il nullaosta antincendio che contemplava detta attività e che non hanno apportato modifiche successivamente all'emissione di detto nulla osta, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato devono presentare la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto delegato oltre al fascicolo d'intervento aggiornato.

### **Art. 23**

*(Disposizioni transitorie relative ad attività in relazione alle quali è pendente il procedimento per il rilascio del nullaosta antincendio)*

1. Il nullaosta antincendio previsto ai sensi dell'articolo 71, comma 5, lettera a) della Legge n.140/2017, nella versione precedente alla novella di cui all'articolo 21, comma 4 del presente decreto delegato, non è rilasciato in relazione ai progetti di prevenzione incendi, presentati al Servizio di Protezione Civile prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato ed in corso di esame, che contemplano attività non rientranti nell'Allegato I al presente decreto delegato. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso in cui sia già stato rilasciato il parere di conformità da parte del competente Servizio, ai sensi del Decreto n.122/1985 e successive modifiche.

2. Il nullaosta antincendio previsto ai sensi dell'articolo 71, comma 5, lettera a) della Legge n.140/2017, nella versione precedente alla novella di cui all'articolo 21, comma 4, del presente decreto delegato, è rilasciato in relazione ai progetti di prevenzione incendi, relativi ad attività rientranti nelle categorie A, B e C dell'Allegato I, presentati presso il competente Servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, e per i quali è stato già rilasciato il parere di competenza, ai sensi del Decreto n.122/1985 e successive modifiche. Le eventuali prescrizioni indicate nel parere di competenza già rilasciato ai sensi del Decreto n.122/1985, restano in vigore

3. I progetti di prevenzione incendi relativi ad attività rientranti nelle categorie A, B e C dell'Allegato I presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, e per i quali non è stato rilasciato il parere di competenza da parte del competente Servizio ai sensi della normativa previgente, sono assoggettati alle disposizioni del presente decreto delegato.

### **Art. 23 - bis**

*(Ulteriori disposizioni transitorie e finali)*

1. E' in facoltà dei responsabili delle attività comprese nelle categorie A, B e C dell'Allegato I presentare pratiche al SPI ai sensi della normativa previgente sino al 31 dicembre 2024. A far data dal 1° gennaio 2025 tutte le pratiche sono assoggettate alla Legge n.75/2023 e al presente decreto delegato.

2. L'effetto abrogativo della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge n.75/2023 decorre pertanto dal 1° gennaio 2025.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano unicamente con riferimento alle pratiche di progettazione antincendio presentate ai sensi della Legge n.75/2023 e del presente decreto delegato.

4. Il SPI può adottare circolari attuative della Legge n.75/2023, del presente decreto delegato e più in generale circolari attuative in materia di prevenzione incendi.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO  
*Massimo Andrea Ugolini*

N.	(*)	ATTIVITA' SOGGETTA	CATEGORIA		
			A	B	C
1	1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h			tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		fino a 2 m <sup>3</sup>	oltre i 2 m <sup>3</sup>
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup> Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup> Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
5	5	Depositi di gas combustibili compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup>		fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre i 10 m <sup>3</sup>
6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	oltre 2,4 MPa	
7		Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi			Tutti
8		Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	7	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o combustibili, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	9 10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>
11	11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup>		fino a 100 m <sup>3</sup>	oltre 100 m <sup>3</sup>
12	12 13 14	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>

				di quelli indicati nella cat. A)	
13	6 15	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi			
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	16 17 18	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	19	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3	fino a 10 m3	oltre 10 m3 e fino a 50 m3	oltre 50 m3
16	20	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3			tutti
17	21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti			tutti
18	22	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti
19	23	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			tutti
20	24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	25	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	26	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	28	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	29 30	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	27	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	32	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	33	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	34	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	35	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	36 37	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti

32	38	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
33	39	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti
34	40	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
35	47	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	41	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	42	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	43	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	44	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti			tutti
40	45	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	46	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	48	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
43	49 50 51	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	52 53	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	54	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	55	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	56 57	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	58	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	59	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	60	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
51	61 62	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	63 64	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti

	65	tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti			
53	66	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2 b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superf. superiore a 2.000 m2
54	66	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55		Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2
56	67	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57		Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58		Pratiche in materia di radiazioni ionizzanti/impianti nucleari/rifiuti radioattivi	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM		
59		Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM		
60		Impianti di deposito delle materie nucleari, con esclusione dei depositi in corso di spedizione	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM		
61		Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM		
62	74	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;			tutti
63	68	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	69	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	75	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	77	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turisticoricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turisticoricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	78	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	79	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	oltre 100 posti letto
69	80	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2
70	81	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2

<b>71</b>	<b>73</b>	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
<b>72</b>	<b>83</b>	Edifici sottoposti a tutela ai sensi della Legge n.17/1919 e Legge n.147/2005, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato			tutti
<b>73</b>	<b>85</b>	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m <sup>2</sup>
<b>74</b>		Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
<b>75</b>	<b>71</b>	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili
<b>76</b>	<b>72</b>	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
<b>77</b>	<b>84</b>	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
<b>78</b>		Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee			tutti
<b>79</b>		Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			tutti
<b>80</b>		Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

(\*) Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146 e successive modifiche



ATT.	SOTT.CLASS	CAT.	DESCRIZIONE	NOTE
1	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25Nm <sup>3</sup> /h	
2	1	B	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa
2	2	C	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Tutti gli altri casi
3	1	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Rivendite
3	2	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Depositi fino a 10 m <sup>3</sup>
3	3	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Depositi oltre i 10 m <sup>3</sup>
3	4	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento
3	5	A	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di GPL fino a 300 kg
3	6	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: a) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Rivendite
3	7	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
3	8	B	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
3	9	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi oltre 1.000 kg

3	10	C	Impianti di riempimento, depositi, rivendite, di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Impianti di riempimento
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Fino a 2 m <sup>3</sup>
4	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup>	Oltre i 2 m <sup>3</sup>
4	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>
4	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup>
4	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>
4	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup>
4	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
5	1	B	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup>	Fino a 10 m <sup>3</sup>
5	2	C	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup>	Oltre i 10 m <sup>3</sup>
6	1	A	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa	Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e agli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
6	2	B	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 Mpa	Oltre 2,4 MPa
7	1	C	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi	

<b>8</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>	Fino a 50 m <sup>3</sup>
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>	Oltre i 50 m <sup>3</sup>
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup>	Fino a 100 m <sup>3</sup>
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>C</b>	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup>	Oltre i 100 m <sup>3</sup>
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>

<b>12</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli rientranti nellacategoria A)
<b>12</b>	<b>3</b>	<b>C</b>	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>
<b>13</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m <sup>3</sup> , con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
<b>13</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Solo liquidi combustibili (GASOLIO)
<b>13</b>	<b>3</b>	<b>C</b>	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Tutti gli altri liquidi (BENZINE)

13	4	C	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	Tutti (MISTI: GASOLIO + GAS oppure BENZINE + GAS oppure SOLO GAS)
14	1	B	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
14	2	C	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
15	1	A	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	Fino a 10 m <sup>3</sup>
15	2	B	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	Oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>
15	3	C	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	Oltre 50 m <sup>3</sup>
16	1	C	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	
17	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosivi	
18	1	B	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosivi. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita»
18	2	C	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosivi. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosivi classificate come tali dal disposto italiano: regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.

19	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	1	C	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	1	C	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	1	B	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg Depositati di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositati di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg
27	2	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg Depositati di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositati oltre 100.000 kg
27	3	C	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg Depositati di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni
28	1	C	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	1	C	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	1	C	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	1	C	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	1	C	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	
33	1	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	

34	1	B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
34	2	C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Depositi fino a 20.000 kg
35	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcolgrafiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Tutti gli altri casi
36	1	B	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Fino a 500.000 kg
36	2	C	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	Oltre 500.000 kg
37	1	B	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	Fino a 50.000 kg
37	2	C	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Fino a 10.000 kg
38	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	1	C	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	1	C	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
41	1	A	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti

41	2	B	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti
41	3	C	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Oltre 100 persone presenti
42	1	B	Laboratori per la realizzazione di attrezzature scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>3</sup>	Fino a 2.000 m <sup>3</sup>
42	2	C	Laboratori per la realizzazione di attrezzature scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>3</sup>	Oltre 2.000 m <sup>3</sup>
43	1	B	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
43	2	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
43	3	C	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori
44	1	B	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi fino a 50.000 kg
44	2	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Depositi oltre 50.000 kg
44	3	C	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Stabilimenti ed impianti
45	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Fino a 25 addetti
45	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Oltre 25 addetti
46	1	B	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Fino a 100.000 kg
46	2	C	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	Oltre 100.000 kg



47	1	B	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	Fino a 100.000 kg
47	2	C	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	Oltre 100.000 kg
48	1	B	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>	Macchine elettriche
48	2	C	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>	Centrali termoelettriche
49	1	A	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW
49	2	B	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
49	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Oltre 700 kW
50	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti
50	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
51	1	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti	Fino a 25 addetti
51	2	B	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
51	3	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
51	4	C	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti	Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	1	B	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Fino a 25 addetti

52	2	C	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	Oltre 25 addetti
53	1	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup>
53	2	B	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup>
53	3	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	a) Officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup>
53	4	C	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	b) Officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m <sup>2</sup>
54	1	B	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
54	2	C	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
55	1	B	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>
55	2	C	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>	Oltre 5.000 m <sup>2</sup>
56	1	B	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
56	2	C	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti
57	1	C	Cementifici con oltre 25 addetti	

58	1	C	Pratiche in materia di radiazioni ionizzanti/impianti nucleari/rifiuti radioattivi	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM.
59	1	C	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM.
60	1	C	Impianti di deposito delle materie nucleari, con esclusione dei depositi in corso di spedizione	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM.
61	1	C	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM.
62	1	C	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;	Da valutare di concerto con Servizio Prevenzione Incendi e/o CTM.
63	1	B	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Fino a 5.000 kg
63	2	C	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	Oltre 5.000 kg
64	1	B	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Fino a 50 addetti
64	2	C	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	Oltre 50 addetti

65	1	B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Fino a 200 persone
65	2	C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Oltre 200 persone
66	1	A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto
66	2	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
66	3	B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
66	4	C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 100 posti letto
67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
67	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone
67	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
67	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone

68	1	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto
68	2	A	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup>
68	3	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Strutture fino a 100 posti letto
68	4	B	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m <sup>2</sup>
68	5	C	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Oltre 100 posti letto
69	1	A	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Fino a 600 m <sup>2</sup>
69	2	B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Oltre 600 e fino a 1500 m <sup>2</sup>
69	3	C	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Oltre 1500 m <sup>2</sup>
70	1	B	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	Fino a 3.000 m <sup>2</sup>

70	2	C	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	Oltre 3.000 m <sup>2</sup>
71	1	A	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone
71	2	B	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 500 persone e fino a 800 persone
71	3	C	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Oltre 800 persone
72	1	C	Edifici sottoposti a tutela ai sensi della Legge n.17/1919 e Legge n.147/2005, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato	
73	1	B	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>
73	2	C	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>
74	1	A	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW
74	2	B	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW
74	3	C	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Oltre 700 kW
75	1	A	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>
75	2	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup>
75	3	B	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1.000 m <sup>2</sup>

75	4	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3.000 m <sup>2</sup>
75	5	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m <sup>2</sup>
75	6	C	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	Depositati di mezzi rotabili
76	1	B	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Fino a 50 addetti
76	2	C	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Oltre 50 addetti
77	1	A	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m
77	2	B	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 32 m e fino a 54 m
77	3	C	Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m	Oltre 54 m
78	1	C	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	
79	1	C	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>	
80	1	A	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 2.000 m	

**ALLEGATO II**  
**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA**  
**ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

**A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO**

**A.1 RELAZIONE TECNICA**

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

**A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio**

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

**A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali**

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ri-dotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

**A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio**

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.



#### **A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)**

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc.) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

#### **A.1.5 Gestione dell'emergenza**

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

### **A.2 ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pe-ricolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.

## **B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI**

### **B.1 RELAZIONE TECNICA**

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

**B.2 ELABORATI GRAFICI**

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

**C - MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI**

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

## **ALLEGATO III**

### **CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.

La suddetta documentazione deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dal Servizio Prevenzione Incendi pubblicati nel sito istituzionale.

#### **1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)**

- 1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc.
- 1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi dal laboratorio di prova, gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Servizio Prevenzione Incendi e del Corpo di Polizia Civile Sezione Antincendio.

#### **2 - PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE**

- 2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.
- 2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Servizio Prevenzione Incendi e della Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile.

#### **3 - IMPIANTI**

- 3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio i seguenti impianti:
  - a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
  - b) protezione contro le scariche atmosferiche;

- c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
- e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- g) controllo del fumo e del calore;
- h) rivelazione di fumo, calore, gas, incendio e segnalazione allarme.

## ALLEGATO IV

### PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

#### 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

- *curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR)*: energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W;

- *incendio di progetto*: descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio;

- *livelli di prestazione*: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza;

- *processo prestazionale*: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici;

- *scenario di incendio*: descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l'ambiente nel quale si sviluppa l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva;

- *scenario di incendio di progetto*: specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l'analisi utilizzando l'approccio ingegneristico.

#### 2. Generalità.

1. L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.

2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all'analisi quantitativa degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.

3. Restano ferme le responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

#### 3. Analisi preliminare (prima fase)

3.1. Definizione del progetto.

1. In questa fase viene definito il progetto al fine di identificare e documentare almeno i seguenti punti:  
eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell'attività;  
individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d'uso prevista;

descrizione delle condizioni ambientali per l'individuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;  
 analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso prevista.

- 3.2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio.
1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche esigenze dell'attività in esame, ivi compresa la sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.
- 3.3 Individuazione dei livelli di prestazione.
1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature massime dei gas, livelli di visibilità, livelli di esposizione termica per le persone o per i materiali.
  2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974.
- 3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto.
1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di progettazione prestazionale.
  2. L'identificazione degli elementi di rischio d'incendio che caratterizzano una specifica attività permette di definire gli scenari d'incendio, intesi quali proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti condizioni:
    - stato, tipo e quantitativo del combustibile;
    - configurazione e posizione del combustibile;
    - tasso di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max);
    - tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
    - caratteristiche dell'edificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);
    - condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).

#### **4. Analisi quantitativa (seconda fase)**

- 4.1. Scelta dei modelli.
1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta dei modelli da applicare al caso in esame per la valutazione dello sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonché per la valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base di valutazioni inerenti la complessità del progetto, può optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a disposizione.
- 4.2. Risultati delle elaborazioni.
1. L'applicazione del modello scelto all'opera in esame deve fornire una serie di parametri numerici che servono a descrivere l'evoluzione dell'incendio ed a consentire lo sviluppo della progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati.
  2. Il documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, può essere

preso a riferimento per l'individuazione dei principali parametri che descrivono l'incendio.

3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale della costruzione soggetta all'azione derivante dallo scenario di incendio di progetto ipotizzato, si fa riferimento alle disposizioni impartite dalle norme italiane.

4.3. Individuazione del progetto finale.

1. Al Servizio Prevenzione Incendi provinciale dei vigili del fuoco deve essere presentato il progetto che è stato verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione individuati.

4.4. Documentazione di progetto.

1. Fatto salvo quanto previsto in sede di valutazione del progetto, la documentazione di progetto deve essere integrata:
  - relativamente alla fase preliminare (prima fase), dal sommario tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione;
  - per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi quantitativa (seconda fase), è richiesta una particolare attenzione alle modalità di presentazione dei risultati in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.
2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per l'analisi svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei punti significativi ai fini della valutazione dell'andamento dei fenomeni connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:
  - modelli utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato;
  - parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali;
  - origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in merito all'origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione, all'autore o distributore, alla versione e alle validazioni sperimentali.

Deve essere altresì fornita idonea documentazione sull'inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici;

- confronto fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nell'analisi preliminare, al fine di evidenziare l'adeguatezza delle misure di protezione che si intendono adottare.
3. Su richiesta del competente Servizio Prevenzione Incendi provinciale dei vigili del fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.
4. Come già richiamato in precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa documentazione sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.

## **5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).**

1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché' non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.
2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:
  - organizzazione del personale;
  - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
  - controllo operativo;
  - gestione delle modifiche;
  - pianificazione di emergenza;
  - sicurezza delle squadre di soccorso;
  - controllo delle prestazioni;
  - manutenzione dei sistemi di protezione;
  - controllo e revisione.






## SCHEDA ATTIVITÀ, LOCALI, DEPOSITI, IMPIANTI E EDIFICI A RISCHIO

<b>1. Attività:</b> Codice Operatore Economico: _____ Ragione sociale: _____ Nome commerciale: _____ Indirizzo: _____ Nr.: _____ Castello: _____ Nr. piano riferito alla strada in indirizzo: _____	<b>Riferimento catastale:</b> F.: _____ Part.: _____ F.: _____ Part.: _____ F.: _____ Part.: _____ <b>Tipo Struttura:</b> Legno <input type="checkbox"/> resistenza al fuoco (ove nota) _____ Acciaio <input type="checkbox"/> resistenza al fuoco (ove nota) _____ Cemento <input type="checkbox"/> resistenza al fuoco (ove nota) _____ Altro _____ resistenza al fuoco (ove nota) _____
<b>2. Esercente / Responsabile dell'attività, locali, depositi, impianti o edifici:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____	
<b>3. Soggetti reperibili per chiavi:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____	<b>3. Soggetti reperibili per chiavi:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____
<b>4. Attività a maggior rischio:</b> a) Nr. _____ Codice: _____ Descrizione sintetica dell'attività: _____ b) Nr. _____ Codice: _____ Descrizione sintetica dell'attività: _____ c) Nr. _____ Codice: _____ Descrizione sintetica dell'attività: _____ d) Nr. _____ Codice: _____ Descrizione sintetica dell'attività: _____ e) Nr. _____ Codice: _____ Descrizione sintetica dell'attività: _____ Informazioni generali sull'Attività: _____ _____ Affollamento Max complessivo Nr. _____ presenze disabili Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>5. Sostanze pericolose e preparati:</b> Nr. _____ Class. _____ Nome comm. _____ Quant. max _____ Nr. _____ Class. _____ Nome comm. _____ Quant. max _____ Nr. _____ Class. _____ Nome comm. _____ Quant. max _____ Nr. _____ Class. _____ Nome comm. _____ Quant. max _____ Nr. _____ Class. _____ Nome comm. _____ Quant. max _____	<b>6. Impianti tecnologici presenti:</b> Elettrico: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Altro: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (specificare il tipo) _____ Aria compressa: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> _____ Aspirazione: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> _____ Ricambi d'aria: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> _____ Gas: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (tipo) _____ Liquido: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (tipo) _____
<b>7. Impianti Antincendio:</b> Risorse idriche interne: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Idrico: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Spegnimento automatico: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> tipologia: _____	
<b>8. Dati dell'edificio:</b> Tipologia: _____ Nome fabbricato: _____ Nr. piani totali: _____ Nr. piani (sopra quota stradale): _____ Nr. piani (sotto quota stradale): _____ Altezza edificio (riferito all'ingresso a quota inferiore): Mt. _____	
<b>9. Responsabile del complesso:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____	
<b>10. Soggetti reperibili per chiavi del complesso:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____	<b>10. Soggetti reperibili per chiavi del complesso:</b> Cod. ISS.: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Funzione: _____ Tel.: _____ Cellulare: _____

## ALLEGATO D


**ALLEGATO B**

**AZIENDA "ABCDEF" - CASTELLO DI RSTUVZ**



**LEGENDA**

- |  |                                 |  |                                  |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
|  | PUNTO DI RACCOLTA               |  | ACCESSO PEDONALE                 |
|  | USCITA DI EMERGENZA             |  | ACCESSO CARRABILE                |
|  | INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE |  | VIA DI ESODO ORIZZONTALE         |
|  | VALVOLA METANO                  |  | VIA DI ESODO VERSO IL BASSO      |
|  | IDRANTE                         |  | VIA DI ESODO VERSO L'ALTO        |
|  | MANICHETTA                      |  | ZONA A RISCHIO PARTICOLARE       |
|  | ESTINTORE                       |  | ZONA NON DI PERTINENZA SPECIFICA |
|  | CABINA ELETTRICA                |  |                                  |
|  | MATERIALE INFIAMMABILE          |  |                                  |





SCALA METRICA






SCALA METRICA





SCALA METRICA





















AZIENDA "ABCDEF" - CASTELLO DI RSTUVZ

Scheda fotografica

 INQUADRAMENTO 1:2.000

**LEGENDA**

- |   |                                 |   |                                  |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
|    | PUNTO DI RACCOLTA               |    | ACCESSO PEDONALE                 |
|   | USCITA DI EMERGENZA             |   | ACCESSO CARRABILE                |
|  | INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE |  | VIA DI ESODO ORIZZONTALE         |
|  | VALVOLA METANO                  |  | VIA DI ESODO VERSO IL BASSO      |
|  | IDRANTE                         |  | VIA DI ESODO VERSO L'ALTO        |
|  | ESTINTORE                       |  | ZONA A RISCHIO PARTICOLARE       |
|  | CABINA ELETTRICA                |  | ZONA NON DI PERTINENZA SPECIFICA |
|  | MATERIALE INFIAMMABILE          |   |                                  |

H= 00,00



PLANIMETRIA 1:500



FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta interrato

ALLEGATO B

AGGIORNATO AL: 00/00/2010

SCALA METRICA




FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta piano seminterrato

ALLEGATO B

SCALA METRICA




FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta piano terra

ALLEGATO B

AGGIORNATO AL: 00/00/2010

SCALA METRICA



FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta piano primo

ALLEGATO B

SCALA METRICA





FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta piano secondo

ALLEGATO B

AGGIORNATO AL: 00/00/2010

SCALA METRICA





FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO

Pianta piano sottotetto

ALLEGATO B

AGGIORNATO AL: 00/00/2010

SCALA METRICA



ALLEGATO B

FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO  
Scheda fotografica

ALLEGATO B

FABBRICATO IN OGGETTO - CASTELLO  
Scheda fotografica



## ALLEGATO C
















# LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	SIMBOLI V.V.F.	SIMBOLI ALTERNATIVI
ACCESSO PEDONALE		
ACCESSO CARRABILE		
PERCORSO USCITA ORIZZONTALE		
PERCORSO DI USCITA IN BASSO		
PERCORSO DI USCITA IN ALTO		
USCITE DI EMERGENZA		
PUNTO DI RACCOLTA		
ESTINTORE		
IDRANTE O NASPO		
IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO		
ATTACCO PER AUTOPOMPA		
DOPPIO ATTACCO PER AUTOPOMPA		
RILEVATORE DI FUMO		
EVACUATORE DI FUMO		
IMPIANTI DI ALLARME		
INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO ELETTRICO		
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GASOLIO E METANO		

# LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

ALLEGATO C

DESCRIZIONE	SIMBOLI V.V.F.	SIMBOLI ALTERNATIVI
TENSIONE ELETTRICA		
CABINA ELETTRICA		
SOSTANZE CORROSIVE		
SOSTANZE TOSSICHE		
SOSTANZE INFETTE		
SOSTANZE RADIOATTIVE		
MATERIALE INFIAMMABILE		
MATERIALE ESPLOSIVO		
DIVIETO USO CELLULARI		
DIVIETO SPEGNERE CON ACQUA		
AREA NON CARRABILE PER AUTOSCALA V.V.F.		
MURI TAGLIAFUOCO REI (COMPARTIMENTAZIONE)		
PORTA RESISTENTE AL FUOCO		
AREA PERICOLOSA		
ZONA NON DI PERTINENZA		
INDIVIDUAZIONE AREA SCALA		